



Comune di Aliano

Provincia di Matera

ORDINANZA SINDACALE

N. 31 DEL 17/08/2026

OGGETTO:	Regolamentazione per la vendita e la somministrazione temporanea di alimenti e bevande su area pubblica.
-----------------	---

IL SINDACO

- **PREMESSO** che dal 19 all'alba del 23 Agosto si svolgerà nel territorio del Comune di Aliano la manifestazione culturale denominata Festival della Paesologia "*La Luna e i Calanchi – Anno 2026*";
- **VISTO** il programma ufficiale della manifestazione;
- **DATO ATTO** che la suddetta manifestazione riveste una notevole rilevanza culturale e turistica, ponendosi come attrattore per i flussi di visitatori sia a livello regionale che extraregionale;
- **RITENUTO** opportuno regolamentare la vendita e la somministrazione temporanea di alimenti e bevande su area pubblica per prevenire situazioni di pericolo legate al consumo in contenitori rigidi/infrangibili e garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza;
- **VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*);
- **VISTA** la legge 25 agosto 1991, n. 287 in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
- **VISTO** il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- **VISTO** l'art. 68 del TULPS (R.D. 18 Giugno 1931, n. 773);

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, dalle ore 16:00 del 19 alle ore 06:00 del 23 Agosto 2026, all'interno dell'intera area pubblica interessata dallo svolgimento della manifestazione:

1. DIVIETI SULL'USO DI CONTENITORI DI VETRO E LATTINE

- **a)** È fatto **divieto a chiunque** di introdurre, detenere o consumare bevande di qualsiasi genere in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro o in lattine metalliche, anche se acquistati in precedenza o portati al seguito.

- **b)** È fatto **obbligo** a tutti i titolari di pubblici esercizi, esercizi commerciali in sede fissa (area privata), esercenti di commercio su area pubblica (stand, chioschi, food truck) e a tutti i soggetti autorizzati alla somministrazione e vendita da asporto, di impiegare esclusivamente bicchieri di plastica o carta (monouso o riutilizzabile) ad uso alimentare, vietando la vendita per asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro e in lattine.

2. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA SU AREA PUBBLICA

- **a)** La vendita e la somministrazione temporanea di alimenti e bevande su area pubblica da parte degli operatori e dei produttori locali autorizzati deve avvenire **tassativamente ed esclusivamente all'interno degli spazi ed aree pubbliche specificamente assegnate** dall'Amministrazione .
- **b)** È fatto divieto di occupare spazi non espressamente concessi o di intralciare le vie di fuga e il passaggio dei mezzi di soccorso.

EVIDENZIA CHE

- Fermo restando l'avvenuta presentazione delle previste segnalazioni e notifiche (SCIA temporanea/ Notifica sanitaria ex. Reg. CE 852/2004), tutti gli operatori e gli esercenti autorizzati sono tenuti al rigoroso rispetto delle **norme igienico-sanitarie**, alla tutela della **qualità e corretta conservazione degli alimenti e delle bevande**, nonché al pieno adempimento della **normativa antincendio, di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli obblighi fiscali e tributari** previsti dalla legislazione vigente.
- Responsabilità ed esonero: l'esito dei controlli e l'eventuale accertamento di inadempienze restano a totale ed esclusivo carico del singolo esercente/operatore. L'Amministrazione Comunale di Aliano si intende del tutto sollevata ed esonerata da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa per eventuali danni a cose o persone, sanzioni, irregolarità o inadempienze igienico-sanitarie, fiscali e di sicurezza imputabili ai singoli esercenti o all'attività dagli stessi esercitata.
- Il posizionamento degli stand, dei banchi e delle strutture temporanee dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle prescrizioni impartite dal Comando di Polizia Locale e dalle norme di sicurezza e antincendio.
- Il presente provvedimento è revocabile o modificabile in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di ordine, sicurezza e igiene pubblica, o a seguito di accertati abusi ed inosservanze da parte dei partecipanti.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

INVITA

Gli esercenti su area pubblica e privata e la cittadinanza alla massima collaborazione con le Forze dell'Ordine, con la Polizia Locale e con gli operatori di Protezione Civile preposti alla vigilanza, affinché la manifestazione possa svolgersi in condizioni di piena sicurezza.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento mediante:

- Notifica generale e comunicazione diretta a tutti i titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali operanti sia su area pubblica che su area privata presenti nel territorio comunale interessato dalla manifestazione;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Aliano;

La trasmissione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza e per i controlli di rito, a:

- Comando Stazione Carabinieri di Aliano;
- Comando di Polizia Locale di Aliano;
- Prefettura – UTG di Matera;
- Azienda Sanitaria Locale competente (ASM Matera).

I N F O R M A

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni

Aliano, 17.08.2026

IL SINDACO

Geom. Luigi DE LORENZO

Il Sindaco

F.to Geom. Luigi DE LORENZO